



Decreto 10 agosto 2005 n.120

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Calendario Venatorio 2005/2006

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 8 agosto 2005 n.3;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.

L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

Art. 2

L'esercizio venatorio ha inizio Giovedì 1 Settembre 2005 e termina Domenica 5 Febbraio 2006.

Art. 3

L'esercizio venatorio è regolato come segue:

1 settembre 2005: apertura della caccia alla selvaggina migratoria da appostamento (spetto), dalle ore 06,00 alle ore 13,00.

4-7-11 settembre 2005: la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 06,00 alle ore 20,00 da appostamento (spetto).

All' appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.

18 settembre 2005: apertura generale della caccia.

8 dicembre 2005: chiusura della caccia alla selvaggina stanziale;

5 febbraio 2006 compreso : chiusura generale della caccia ;

- divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.

Dal 19 settembre 2005 al 5 febbraio 2006 : la caccia alla selvaggina migratoria è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto.

La caccia alla selvaggina stanziale è consentita secondo i seguenti orari :

Settembre 2005 : dal 18 al 30 07,00 – 19,08

Ottobre 2005 : dal 01 al 15 07,18 – 18,41

dal 16 al 25 07,33 – 18,20

dal 26 al 31 06,44 - 17,08

Novembre 2005 : dal 01 al 15 06,51 - 16,52

dal 16 al 30 07,17 - 16,39

Dicembre 2005 : dal 01 al 15 07,34 - 16,33

dal 16 al 31 07,44 - 16,37

Gennaio 2006 : dal 01 al 15 07,46 - 16,50

Art. 4

Settembre 2005.

Dal 1 settembre al 11 settembre 2005 la caccia è consentita alle seguenti specie :

tortora (*Streptopelia Turtur*), allodola, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno e merlo.

Dal 18 al 29 settembre 2005: alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì 21, sabato 24, domenica 25, mercoledì 28.

Dal 1 ottobre al 08 dicembre 2005 alla selvaggina stanziale :

Mercoledì, Sabato, domenica di ogni settimana.

Dal 1 ottobre 2005 al 5 febbraio 2006: alla selvaggina migratoria : 5 giorni alla settimana.

Dal 18 settembre 2005 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane.

E' vietato l'utilizzo del cane da seguita nel seguente periodo : dal 8 dicembre 2005 alla chiu-sura generale della caccia.

Art. 5

Nelle fasce di passetto ove esistono o vengono costruiti appostamenti, questi saranno usu-fruiti da colui che ne prenderà possesso per primo, volta per volta e per ogni giorno di caccia, in-dipendentemente dal fatto che ne sia il costruttore.

Si intende temporaneo qualsiasi riparo costruito con materiali che non sia muratura. Tali ri-pari saranno altresì realizzati secondo la tipologia costruttiva prevista dalle norme vigenti.

E' vietata la caccia nei terreni con coltura in atto, quando essa può arrecare danno effettivo alle colture.

I bossoli delle cartucce, i contenitori delle munizioni, eventuali rifiuti (propri e non) devono essere asportati prima di abbandonare il luogo di sparo.

La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere eseguita con l'impiego (ta-glio o danneggiamento) di piante, frasche d'interesse ecologico, tutelate ai sensi dell'art.32 della Legge 16 novembre 1995 n.126.

Art. 6

Le specie cacciabili sono le seguenti:

1. Dal 18 settembre al 31 dicembre 2005:

Frosone, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia Turtur*), fringuello.

2. Dal 18 settembre 2005 al 5 febbraio 2006:

Cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, piviere dorato, porci-glione, pavoncella, allodola, pispola, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colom-baccio, beccaccia, passero, passera mattugia, verdone, marzaiola, taccola e gallinella d'acqua.

3. Dal 18 settembre 2005 al 8 dicembre 2005 :

Fagiano e lepre.

4. Dal 18 settembre 2005 al 31 ottobre 2005 :

Starna , pernice rossa.

5. 31 ottobre 2005 :

chiusura alla femmina del fagiano.

6. Dal 2 novembre 2005 al 1 gennaio 2006 :

E' consentita la caccia al cinghiale esclusivamente con cartuccia a palla e fucile a canna li-scia; è vietata la caccia ai piccoli di cinghiale con mantello striato.

Art. 7

Il cacciatore durante ogni giornata di caccia consentita non può abbattere più di due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepore e trenta capi di selvaggina migratoria, ad eccezione degli storni, il cui prelievo è consentito in numero di 50 capi, e delle allodole consentite nel numero massimo di 30 capi.

Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.

La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata, il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato; la selvaggina migratoria soggetta a limitazione, deve essere sempre segnata a fine giornata di caccia in un'unica soluzione.

Art. 8

Le Oasi di Ripopolamento, le zone di divieto e di parco, sono indicate e delimitate da apposite tabelle.

Nelle zone di S.Mustiola, Monte Carlo e Domagnano è istituita una fascia per la sola migratoria appositamente delimitata e tabellata, senza l'ausilio del cane.

Art. 9

Nei fondi chiusi è vietata la caccia anche ai proprietari del fondo e la selvaggina rimane proprietà dello Stato, con esclusione degli allevamenti denunciati ed autorizzati.

Art.10

ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI SITA NELLA PARROCCHIA DI DOMAGNANO.

L'addestramento cani è consentito dalla chiusura della caccia, sino all'inizio della stagione venatoria 2006/2007 nella zona di seguito specificata in cui è vietato l'esercizio venatorio.

La zona è così delimitata: inizio da Cà Vagnetto dal confine con la zona a Gestione Sociale, risalendo la dorsale dei calanchi fino a sotto la Chiesa di Domagnano, di cui si discende la dorsale dei calanchi fino a congiungersi con Str. Vicinale Campagnone percorrendola fino a congiungersi con Str. Agnellino da Piandavello; si prosegue tenendo

sempre il lato sinistro, su un tratto di Str. Agnellino da Piandavello, proseguendo sempre a sinistra per la Strada di servizio per la bonifica ca-lanchiva che costeggia il Fosso del Mulino fino alla Briglia sotto la carrara che scende da Pianda-vello, di qui si risale il crinale dei calanchi fino a congiungersi a Cà Vagnetto.

E' altresì istituita una zona, non di mero addestramento cani, ma destinata esclusivamente per le selezioni dei cani da seguita, muniti di pedigrèe, finalizzate allo svolgimento dei Campionati Nazionali e alla preparazione dei Campionati Internazionali, limitatamente al periodo dalla chiusura della caccia al 31 Luglio 2006 .

A tale zona avranno esclusivo accesso i cani partecipanti ai Campionati; cani e conduttori designati dalla F.S.d.C. la quale emanerà apposito regolamento su indicazione dell'Associazione Sportiva Cinofila Sammarinese.

Tale zona, appositamente tabellata, è sita in località Cà Mularoni-Broccoli ed in essa è con-sentito l'esercizio venatorio nel rispetto del presente decreto.

La F.S.d.C., di concerto con l'U.G.R.A.A. ed il Centro Naturalistico Sammarinese è autoriz-zata ad effettuare censimenti e statistiche della fauna selvatica durante tutto l'arco dell'anno nelle Oasi di ripopolamento e in tutte le parti del territorio anche con l'ausilio del cane.

Art.11

Nelle Oasi di Ripopolamento e nella Gestione Sociale dei Castelli, si svolgeranno GARE DI CACCIA PRATICA nel mese di agosto 2005.

Art.12

Nella GESTIONE SOCIALE, cui è soggetto tutto il territorio, l'esercizio venatorio è con-sentito anche al cacciatore in possesso di licenza italiana, a condizione che il medesimo versi alla Federazione Sammarinese della Caccia una quota di partecipazione uguale a quella richiesta dalla Regione o Provincia per la caccia nei rispettivi A.T.C..

Per la sola caccia alla selvaggina migratoria non sono soggetti al pagamento della suddetta quota i cacciatori provenienti dalle Regioni Italiane in cui viene concessa la residenza venatoria ai cacciatori sammarinesi, e sempre ai cacciatori sammarinesi viene consentita la caccia alla selvaggi-na migratoria su tutto il territorio regionale.

Art.13

Il fucile non può essere dotato di un numero di colpi superiore a 3.

Art.14

L'uso dei richiami è consentito dal 1 settembre 2005.

E' vietata l'uccellazione con qualsiasi sistema di rete e di aucupio.

Sono vietati l'uso e la detenzione, durante l'esercizio venatorio, di richiami a funzionamento elettromagnetico ed elettronico muniti o meno di amplificatori del suono e/o l'uso di petardi.

Art.15

Chi esercita l'attività venatoria con l'uso di richiami vivi di cattura è tenuto a comunicare all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole il possesso delle specie detenute e relativo numero suddiviso per singola specie, producendo specifica denuncia.

L'uso dei richiami vivi di cattura appartenenti alle specie cacciabili è consentito ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento fino ad un massimo di 10 unità per specie e fino ad un massimo complessivo di 40 unità.

Su eventuale richiesta del singolo cacciatore, l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, nel rispetto del regolamento vigente, provvederà all'identificazione dei singoli soggetti, a mezzo del servizio di vigilanza ecologica, mediante anello inamovibile numerato, rilasciando regolare attestazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo per le seguenti specie: tordo sassello, tordo bottaccio, cesena, merlo, colombaccio, storno, allodola, germano.

Art.16

E' fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata darne notizia alla F.S.d.C. e all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

Art.17

L'addestramento dei cani è consentito a chi è in possesso della ricevuta di versamento della quota di partecipazione prescritta dall'art.12 del presente Decreto.

L'addestramento cani è consentito nei seguenti giorni:

AGOSTO 2005:

Domenica 21 - Mercoledì 24 - Domenica 28 .

SETTEMBRE 2005 :

Lunedì 5 – Giovedì 8 – Sabato 10 – Mercoledì 14.

Durante l'addestramento dei cani qualsiasi tipo di selvaggina catturata o uccisa incidentalmente dovrà essere consegnata alle Guardie Ecologiche o alla Gendarmeria.

In caso di pioggia l'addestramento cani è sospeso.

Art.18

In funzione dell'art.3 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative sulla Caccia, sono con-siderati predatori/nocivi le suddette specie :

- cornacchia, gazza, ghiandaia.

Per le seguenti specie è consentita la cattura anche fuori del periodo di attività venatoria at-traverso la predisposizione di un programma da attuarsi di concerto con l' UGRAA ed il Centro Na-turalistico.

Art.19

Ogni inosservanza delle leggi, dei decreti, delle prescrizioni e degli ordini legittimi emessi in materia di caccia è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €51,65 ad € 258,23.

La sanzione è raddoppiata tanto nel minimo quanto nel massimo e comporta la sospensione immediata della licenza da giorni10 ad 1 anno nei seguenti casi:

- a) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di ar-mi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l'incolumità delle persone o delle cose;
- b) quando l'infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture o strutture agricolo-forestali o all'ambiente naturale;
- c) quando l'infrazione abbia comportato contro legge la cattura o l'abbattimento oppure il danneg-giamento di selvaggina;
- d) quando l'infrazione risulti particolarmente grave per violazione delle regole tradizionali e degli obblighi inerenti all'esercizio della caccia;
- e) quando il contravventore sia recidivo: è recidivo chi nei cinque anni precedenti la data dell'infrazione risulta aver commesso la medesima violazione oppure altre due violazioni della normativa sulla caccia;
- f) quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o confisca, di ritiro del tesserino.

Art.20

La violazione delle norme sulla caccia comporta:

- a) la confisca immediata della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta, nonché dei mezzi di caccia vietati, i quali pertanto sono sottoposti a sequestro dagli agenti che procedono all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione;
- b) il ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato; il tesserino viene restituito nel caso che non sia disposta la sospensione della licen-za.

Art.21

L'oblazione volontaria, prevista e regolata dall'art.33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa e non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro, della confisca e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia.

L'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative è di competenza del Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice o da altre leggi penali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 agosto 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani